

La tutela della proprietà intellettuale su internet

La legge sul Diritto D'autore

PARTE 1

Sono sempre più frequenti i casi di soggetti che lamentano la violazione, sul web, di diritti collegati alla proprietà intellettuale. I contenuti di un sito Internet possono essere lesivi del diritto d'autore. È sempre necessario verificarne la paternità ed accertare preventivamente che l'utilizzazione, di quegli stessi contenuti, possa essere libera ovvero necessiti delle relative autorizzazioni

Questo contributo è il primo di una breve serie, che si svilupperà anche nei prossimi numeri della rivista, dedicata all'esame della disciplina posta a tutela dei siti web. Si tratterà della tutela della proprietà intellettuale su internet e, per essere più precisi, e circoscrivere meglio il campo di indagine, di tutti quegli aspetti che riguardano i diritti connessi ai contenuti dei siti web.

Si è scelto di cominciare, a scopo introduttivo, con dei brevi cenni sulla tutela del diritto d'autore; un passo necessario per introdurre e capire i risvolti che possono aversi nella Rete Telematica. Successivamente, nei prossimi numeri, si tratterà di "tutela dei testi in formato digitale", "tutela delle fotografie digitali" e "tutela delle pagine web".

Essendo, gli argomenti trattati, strettamente connessi tra loro e facenti parte di un tutt'uno sarà opportuno esordire con una breve, ma necessaria, disamina delle fonti normative sulla tutela della proprietà intellettuale.

Le fonti normative sulla tutela della proprietà intellettuale: oggetto della tutela, soggetti interessati e diritti conseguenti.

Il necessario punto di riferimento per tutti coloro che volessero conoscere quanto è stato normativamente prodotto in materia di proprietà intellettuale è costituito dalla Legge n. 633 del 22 aprile 1941, cosiddetta "Legge sul diritto d'autore" (spesso indicata, in forma abbreviata, anche come LDA). Come è immediato notare, il testo legislativo indicato è assai risalente nel tempo. Ciò non deve trarre in inganno e creare la convinzione che trattasi di un testo obsoleto. La legge

sul diritto d'autore nasce nel 1941 ma durante gli anni ha subito notevoli integrazioni e modificazioni ad opera di provvedimenti di derivazione comunitaria (si veda il riquadro n. 1). L'ultimo di questi, in ordine cronologico, è del 21 maggio 2004: la legge, n. 128, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, "recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo".

È d'obbligo, a questo punto, interrogarsi su due fronti: che cosa tutela esattamente la legge sul diritto d'autore? È applicabile anche nel mondo virtuale di Internet?

La risposta alla prima domanda è facilmente riscontrabile dall'analisi dell'oggetto della normativa in questione, dichiarato palesemente nel capo primo della LDA e nell'articolo 2575 del codice civile. Quest'ultimo dispone che "formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".

Che cosa tutela esattamente la legge sul diritto d'autore? È applicabile anche nel mondo virtuale di Internet?

In piena sintonia con quanto appena espresso, l'art. 1 della LDA ripete, nel suo primo comma, pedissequamente il testo dell'art. 2575. Al secondo comma richiama espressamente, tra le opere meritevoli di tutela, anche "i programmi per elaboratore [...] nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore" (art. 1, Legge n. 633 del 22 aprile 1941).

Ebbene, creatività ed originalità sono due aspetti complementari ma autonomi e distinti. L'opera deve rappresentare un qualcosa di "innovativo" (originale) e "non meramente ripetitivo" (creativo) rispetto alla realtà preesistente. Tali caratteristiche conferiscono all'opera un'autonoma capacità distintiva in modo tale da non creare confusione, presso i fruitori, in relazione al vero autore. La Suprema Corte di Cassazione ha, inoltre, chiarito che originalità e creatività non devono intendersi in senso esclusivamente sostanziale ossia con esclusivo riferimento al contenuto dell'opera. Pertanto possono anche riferirsi alla forma espositiva e/o organizzativa del lavoro intellettuale.

“Oggetto della protezione del diritto d'autore” infatti “non è l'idea o il contenuto intrinseco dell'opera, ma la rappresentazione formale ed originale in cui essa si realizza ai fini della sua comunicazione a terzi” [1].

L'immediata conseguenza di tale indirizzo interpretativo è costituita dal fatto che il concetto di opera originale prescinde da qualsiasi valutazione circa il valore artistico o di bellezza dell'opera. L'oggetto della tutela, quindi, non sarebbe tanto l'idea contenuta nell'opera dell'ingegno bensì il modo con cui questa viene espressa. Si pensi, a titolo d'esempio, ad un testo sulla storia del popolo egiziano ovvero ad una qualunque notizia di pubblico dominio; essi sarebbero tutelati non per i contenuti in senso stretto (fatti narrati, idee e teorie) ma in relazione all'originalità della loro organizzazione nel testo e della tecnica espositiva dell'autore. In ipotesi come questa, dunque, non si tutela l'argomento trattato bensì il modo e la forma con cui questo viene disposto e manifestato.

Sussiste un'evidente necessità di bilanciamento tra due diritti fondamentali: il diritto esclusivo che il titolare detiene sulle proprie opere e la libertà di circolazione di idee e informazioni nella società civile

Colui che ha realizzato un'opera dell'ingegno a carattere creativo ed originale vanta un titolo originario d'acquisto del diritto d'autore sull'opera medesima (art. 2576 c.c.). Egli è il cosiddetto autore di ciò che rappresenta “particolare espressione del lavoro intellettuale”. I diritti acquisiti dall'autore possono essere raggruppati in due categorie: diritti morali e diritti patrimoniali. Sono espressione del primo tipo le situa-

zioni giuridiche correlate alla condizione di chi è riconosciuto ideatore dell'opera. Il poterne disporre commercialmente è, invece, espressione di diritti patrimoniali. I diritti morali sono, inoltre, assoluti, ossia incedibili ed illimitati nel tempo, laddove i diritti di natura patrimoniale sono trasmissibili ad altri soggetti e hanno una durata limitata nel tempo. Espressione concreta del diritto morale d'autore sono: Il diritto di inedito; Il diritto alla paternità dell'opera; Il diritto alla integrità dell'opera; Il diritto di ritirare l'opera dal commercio (c.d. “diritto di pentimento”). Per quanto riguarda i diritti di natura patrimoniale essi consistono in: diritto di riproduzione; diritto di eseguire; diritto di rappresentare; diritto di diffondere; diritto di distribuire, di noleggiare, di prestare; diritto di trasformare e/o modificare.

I principi fondamentali in materia di diritto d'autore e le cosiddette “libere utilizzazioni”

La disciplina dedicata al diritto d'autore è basata su alcuni principi fondamentali che fondano le linee essenziali di tutta la materia. Sussiste un'evidente necessità di bilanciamento tra due diritti fondamentali: il diritto esclusivo che il titolare detiene sulle proprie opere e la libertà di circolazione di idee e informazioni nella società civile. Il frutto di tale mediazione è rappresentato dal capo V della LDA, intitolato “Eccezioni e limitazioni” (artt. 65-71).

Il principio secondo il quale è sempre necessario il consenso dell'autore per qualunque utilizzazione di un'opera tutelata, incontra un'eccezione nelle cosiddette libere utilizzazioni. In alcuni casi, infatti, si potrà liberamente fruire del prodotto altrui. Sinteticamente, può affermarsi che sono liberamente utilizzabili, in assenza di previo consenso, il riassunto, la citazione o la riproduzione di parti di un'opera per fini di discussione e/o didattiche e sempre che non si costituisca concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera da parte dell'autore; la riproduzione di opere o di singoli brani di opere per uso personale e con mezzi non idonei allo spaccio od alla diffusione al pubblico; i discorsi di attualità, politici od amministrativi tenuti in occasioni pubbliche. Si badi, che si tratta di ipotesi eccezionali che vanno necessariamente interpretate con rigore. Infatti, qualora difetti uno solo dei presupposti dettati dalle singole norme di questo capo, si fuoriesce dall'ambito delle libere utilizzazioni e si norma si configura una fattispecie di utilizzazione illecita dell'opera.

L'art. 65 LDA mostra un chiaro esempio di bilanciamento tra interesse pubblico all'informazione e diritto esclusivo dell'autore con una netta prevalenza del primo. Il diritto del privato risulta assai attenuato. Qualora, però, le finalità perseguite siano diverse da quelle pubblicitarie o di documentazione, si configurerà un'ipotesi di violazione del diritto d'autore. Ai sensi di tale articolo, pertanto, è prevista la libera riproduzione di “articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico” se sono rispettate le seguenti condizioni:

- 1) “la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata”, (mediante l'indicazione, anche in forma abbreviata, delle parole “riproduzione riservata” o altre analoghe);
- 2) “purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato”.

Il successivo articolo 66, “nei limiti giustificati dallo scopo informativo”, e cioè per finalità di interesse pubblico, con-

Le fonti sul Diritto D'Autore

La Legge sul Diritto d'Autore risale al 1941. Il testo attualmente in vigore è il frutto di integrazioni e modificazioni ad opera dei seguenti interventi normativi:

1. Decreto Legislativo n. 518 del 1992 - attuazione della Direttiva 91/250/CEE relativa alla “tutela giuridica dei programmi per elaboratore”;
2. Legge n. 248 del 2000 – “Nuove norme a tutela del diritto di autore” (nota per l'aver stabilito le modalità di copia dei libri ed aver previsto l'obbligatorietà dell'apposizione del bollino Siae su ogni supporto contenete programmi per elaboratore);
3. Decreto Legislativo n. 68 del 2003 - attuazione della Direttiva 29/2001/CEE sui “programmi per elaboratore”.
4. Legge 21 maggio 2004, n. 128 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante “interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo”

Le opere tutelate dalla LDA

L'articolo 2 della legge sul diritto d'autore dispone che:

“ In particolare sono comprese nella protezione:

1. **le opere letterarie**, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2. **le opere e le composizioni musicali**, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3. **le opere coreografiche e pantomimiche**, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4. **le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative** similari, compresa la scenografia;
5. **i disegni e le opere dell'architettura**;
6. **le opere dell'arte cinematografica**, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7. **le opere fotografiche** e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8. **i programmi per elaboratore**, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9. **le banche di dati** di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
10. **le opere del disegno industriale** che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.”

sente la pubblicazione su giornali e riviste, anche telematiche, di “discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico” sempre a condizione che “ndichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto” indicazione del nome e del luogo in cui furono pronunciati, (art. 66 LDA). Sempre alle stesse condizioni è prevista dall'art. 67 LDA la libera riproduzione di opere e brani di opere nelle procedure giudiziarie, parlamentari e amministrative ai fini di pubblica sicurezza.

L'art 68 LDA, modificato dalla legge n. 248 del 18 agosto 2000, stabilisce la libera riproduzione di singole opere o brani di opere, per “uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico”. È, invece, totalmente libera la fotocopia delle “opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico” se eseguita per i servizi della biblioteca,

mentre se eseguita per uso personale lo è solo nei limiti del 15% del totale del volume; all'autore e agli editori spetta un compenso corrisposto da responsabile del centro o punto di riproduzione. Il richiamo preciso ai “lettori” esclude ogni possibile riferimento dell'art. 68 LDA alle opere d'arte di altra natura.

Nell'articolo immediatamente successivo, il capo V disciplina la circolazione del materiale contenuto presso le biblioteche e le discoteche dello Stato e di Enti pubblici. Le opere protette, ivi custodite, possono essere prestate al pubblico, senza l'autorizzazione da parte del titolare, per uso personale ed a fini esclusivi di promozione culturale e studio personale.

È consentita, inoltre, per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive ovvero sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

Quanto al “riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico”, l'art. 70 LDA stabilisce che “sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera”.

Anche in tal caso è necessario rispettare alcune essenziali condizioni: “Debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta”.

La norma di chiusura (art. 71 LDA) è riferita all'esecuzione pubblica di pezzi musicali o parti di opere in musica. Il pagamento del diritto d'autore non è dovuto se tali esecuzioni siano effettuate dalle bande musicali o dalle fanfare dei corpi armati dello Stato senza scopo di lucro.

Conclusioni

Dalle considerazioni suesposte può concludersi che, qualora si voglia inserire un'opera altrui all'interno di un sito web, sarà sempre necessario preliminarmente interrogarsi sulla natura dell'opera e sulla relativa disciplina applicabile. In altri termini, prima della pubblicazione *on-line*, ci si dovrà accertare se si possa rientrare nelle ipotesi eccezionali delle libere utilizzazioni ovvero, in caso contrario, occorrerà individuare il tipo di utilizzazione alla quale l'opera è sottoposta, individuare il titolare dei diritti di utilizzazione economica dell'opera ed infine acquisire le necessarie autorizzazioni.

Nel prossimo numero si cominceranno ad analizzare i profili relativi alla tutela dei testi in formato digitale.

Bibliografia

- [1] si veda Cassazione civile, sez. I, 2 dicembre 1993, n. 1195, in *Rivista di diritto industriale* 1994, II, 157.

Massimo Farina

È Patrocinatore Legale del Foro di Cagliari. È specializzato in Informatica Giuridica e lavora come consulente freelance nell'ambito della formazione e dei servizi alle Pubbliche Amministrazioni ed alle imprese.